

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso concernente l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International Ltd e Puma SE, in relazione alle misure antidumping sulle importazioni di calzature originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam

(2019/C 405/07)

A. Contesto

Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 ⁽¹⁾ il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC.

Con il regolamento (CE) n. 388/2008 ⁽²⁾ il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato o no originario della RAS di Macao.

In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato il 3 ottobre 2008, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 ⁽³⁾, ha esteso le misure antidumping per un ulteriore periodo di 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure.

Le società Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd hanno impugnato il regolamento (CE) n. 1472/2006 dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «il Tribunale»).

Tali ricorsi sono stati respinti dal Tribunale con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 *Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio* ⁽⁴⁾ e la sentenza del 4 marzo 2010 nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 *Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio* ⁽⁵⁾.

I richiedenti hanno presentato ricorso contro dette sentenze dinanzi alla Corte di giustizia.

Tali sentenze sono state annullate dalla Corte di giustizia con la sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10P *Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio* e la sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10P *Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio* («le sentenze Brosmann e Aokang»). La Corte ha stabilito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto in quanto aveva concluso che la Commissione non era tenuta ad esaminare le domande volte ad ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato (SEM) fondate sull'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 384/96, ⁽⁶⁾ provenienti da operatori non inclusi nel campione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ EU:T:2010:67.

⁽⁵⁾ EU:T:2010:68.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

⁽⁷⁾ EU:C:2012:53, punto 36 e EU:C:2012:710, punti 29 e 32.

La Corte di giustizia ha quindi pronunciato una sentenza al riguardo, in cui ha statuito che «la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il [regolamento (CE) n. 1472/2006]. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del [regolamento (CE) n. 1472/2006]. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso»⁽⁸⁾.

Di conseguenza la Corte ha annullato il regolamento (CE) n. 1472/2006 nella parte riguardante i richiedenti interessati.

Tre importatori del prodotto in esame, C&J Clark International Ltd. («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature provenienti dalla Cina e dal Vietnam invocando la giurisprudenza sopra menzionata dinanzi ai loro giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale.

Il 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE⁽⁹⁾, la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 non validi in quanto la Commissione europea non aveva esaminato le richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI), presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano inclusi nel campione, contrariamente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio.

Per quanto riguarda la causa C-571/14 Timberland Europe, l'11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale.

Al fine di dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223⁽¹⁰⁾.

All'articolo 1 di tale regolamento la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso dei dazi antidumping definitivi, riscossi sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam, presentate dagli importatori e fondate sull'articolo 236 del codice doganale comunitario, in considerazione dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI) nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure definitive con il regolamento (CE) n. 1472/2006.

In seguito a tale notificazione, la Commissione valuta la pertinente richiesta di TEM o di TI e pubblica un regolamento che istituisce nuovamente, se del caso, l'aliquota del dazio antidumping applicabile.

Su tale base le autorità doganali nazionali dovrebbero successivamente prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping per la richiesta in questione.

B. Domanda di rimborso nella causa Eurotransit B.V. E First Precise Trading Limited

Il 25 marzo 2019, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali neerlandesi hanno notificato alla Commissione la domanda di rimborso dei dazi antidumping definitivi versati sulle importazioni del prodotto in esame presentata da un importatore, la società Eurotransit B.V.

La notifica indicava che Eurotransit B.V. aveva importato il prodotto in esame dalla società First Precise Trading Limited, ma non precisava se tale società fosse un produttore esportatore o un operatore commerciale né conteneva un indirizzo o un'indicazione volta a precisare se tale società fosse situata in Vietnam o in Cina.

⁽⁸⁾ EU:C:2012:53, punto 42 e EU:C:2012:710, punto 36.

⁽⁹⁾ GU C 106 del 21.3.2016, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 3).

Dopo un'analisi approfondita della notifica neerlandese, la Commissione ha constatato che nell'inchiesta iniziale non era stato presentato alcun modulo di richiesta TEM/TI da parte di una società denominata «First Precise Trading Limited» o con un nome simile.

Ne consegue che i dazi antidumping definitivi istituiti dalle misure in vigore erano applicabili alle importazioni di calzature della società First Precise Trading Limited, in quanto essa è situata in Vietnam o in Cina e ha effettivamente esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.

Per gli stessi motivi, la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 *C&J Clark International Limited e Puma SE* non avrebbe potuto avere l'effetto di annullare i dazi antidumping istituiti su alcuni tipi di calzature originarie del Vietnam e della Cina.

La Commissione ha pertanto concluso che la pertinente domanda di rimborso di Eurotransit B.V. non dovrebbe essere accettata perché i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1472/2006 non sono stati annullati per la società First Precise Trading Limited.

C. Osservazioni delle Parti Interessate dopo la Divulgazione delle Informazioni

Le suddette risultanze e conclusioni sono state comunicate a tutte le parti interessate, compresa la società Eurotransit B.V, ed è stato concesso loro un periodo di tempo ragionevole per presentare osservazioni.

Soltanto Eurotransit B.V. ha presentato osservazioni in seguito alla divulgazione. Essa ha spiegato che la società First Precise Trading Limited è un operatore commerciale situato in Cina e che le merci importate erano di origine vietnamita.

La Commissione ha notato che le società commerciali non avevano diritto a un margine di dumping individuale e quindi non erano ammesse a presentare richieste TEM/TI durante l'inchiesta iniziale.

In ogni caso alla Commissione non risultava che First Precise Trading Limited avesse presentato un modulo di richiesta TEM/TI nell'inchiesta iniziale.

Eurotransit B.V. ha affermato di non conoscere l'identità del produttore esportatore interessato del Vietnam e di non sapere se avesse o no presentato una richiesta TEM/TI nell'inchiesta iniziale.

Eurotransit B.V. ha tuttavia fornito i dati di recapito della società First Precise Trading Limited. La Commissione ha contattato First Precise Trading Limited ed ha invitato la società a indicare il nome e il recapito del suo fornitore e del produttore finale di calzature in Vietnam. Essa ha dato a First Precise Trading Limited un termine di 14 giorni per rispondere. First Precise Trading Limited non ha dato seguito a tale richiesta.

D. Conclusioni

In considerazione di quanto precede è stato concluso che la pertinente domanda di rimborso di Eurotransit B.V. non dovrebbe essere accettata per il fatto che i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1472/2006 non sono stati annullati per la società First Precise Trading Limited.
